



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 18/05/2012

ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	P	A
SCETTRO GIANNI	SI	
BUCCO SIMONE	SI	
BERTAZZO ALCIDE	SI	
COSTA MARIATERESA	SI	
MINUZZO MATTEO	SI	
OLIVIERO GIUSEPPE	SI	
CUMAN MARIA ANGELA	SI	
CORTESE EMANUEL	SI	
RUBBO ALESSANDRO	SI	
TASCA LUCA	SI	
BONAN RICCARDO	SI	

Cognome e Nome	P	A
DALLA VALLE GIOVANNI	SI	
MORESCO IVAN	SI	
VIVIAN MATTEO	SI	
BERTACCO LORENZO	SI	
ZAMPESE PIERANTONIO	SI	
GIRARDI LORIS	SI	
DINALE DUCCIO	SI	
BASSETTO DANIELA	SI	
ZANFORLIN VALERIO	SI	
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS	SI	

PRESENTI: 21 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Cortese Emanuel.

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2012.

Relazione all'assessore al Bilancio R. Bonan:

Come precisato nella presentazione del regolamento IMU spetta ai Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, “ *disciplinare le proprie entrate, anche tributarie,*”;

Le aliquote vanno approvate con deliberazione del Consiglio non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

La Giunta propone pertanto di determinare, sulla base delle previsioni ministeriali da verificare entro il mese di luglio 2012, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE : 0,82 PER CENTO (aumentata 0,06%)
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : 0,15 PER CENTO

Propone inoltre di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione precedente** è inoltre maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00, per un totale massimo quindi di euro 600,00;

Si precisa inoltre che l'emendamento che la Giunta proporrà in fase di approvazione del bilancio tiene conto delle aliquote così stabilite.

Il Presidente terminata la relazione dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i seguenti componenti consiliari, i cui interventi vengono così sommariamente sintetizzati:

Dinale: pone alcune domande. Prende atto dello sforzo compiuto per portare l'aliquota dall'iniziale 0,96 allo 0,82. Chiede precisazioni su alcuni aspetti della normativa nazionale e mette a confronto l'Imu con l'ICI. Si rivolge all'Assessore Bonan chiedendo il trattamento della seconda casa affidata in comodato gratuito.

Bonan risponde che sono trattate come seconde case a tutti gli effetti.

A seguito del chiarimento fornito dall'assessore il Consigliere Dinale prosegue chiedendo che spieghi e chiarisca le aliquote di rivalutazione che si devono calcolare sui fabbricati.

Bonan dà lettura della disciplina in ordine alle aliquote di rivalutazione distintamente per ciascuna categoria catastale relativa ai fabbricati.

Dinale chiede il trattamento degli immobili sfitti che a Marostica risultano numerosi anche tra quelli di recente costruzione.

Bonan risponde che sono trattate come seconde case anche se la normativa potrebbe essere oggetto di modificazioni.

Bertacco: ritiene si possa dire che oggi tutto quello che non è prima casa, si paga come seconda.

Bassetto: chiede che trattamento avranno i locali della Parrocchia, oratori, scuole private, ad esempio il bar dell'Oratorio.

Bonan risponde che anche le proprietà della Chiesa pagano se sono utilizzate per attività commerciali. E' un aspetto che dovrà essere valutato attentamente.

Marchiorato: riferisce che con il Sole 24ore di domani dovrebbe uscire un prontuario. Chiede se sia possibile cambiare qualcosa prima della scadenza del pagamento della prima rata.

Bonan: la prima rata di giugno si paga al 50% o 1/3 sulla aliquota base ministeriale, indipendentemente dalle aliquote fissate dai Comuni. Il conguaglio è a dicembre, quindi c'è il tempo di chiarire prima del saldo.

Zampese: per i portatori di handicap e invalidi 100% si è pensato qualcosa?

Bonan: al momento non è prevista nessuna agevolazione.

Zanforlin: ribadisce quanto detto in commissione. La riduzione dell'aliquota allo 0,82 non è stata determinata da meriti del Comune ma dalle disposizioni ministeriali. La stima del gettito operata dallo Stato è diversa da quella del Comune, a fronte della quale è stata determinata la riduzione dei trasferimenti. Non c'è alcun impegno sull'esito del gettito, a parte la ricognizione di un tasso di interesse più basso di quanto previsto inizialmente, di fatto il bilancio è lo stesso inizialmente redatto. Se le stime dello Stato si dimostreranno sbagliate, dovranno essere rideterminate le aliquote e a novembre si dovrà pagare, oltre al saldo, ancora di più. Non c'è stata quindi alcuna contrazione della spesa.

Sindaco: informa che viene redatto un vademecum che sarà pubblicato nel notiziario comunale con precisazioni sull'IMU. Ricorda che l'Imu non solo sostituisce l'ICI, ma anche l'Irpef sui fabbricati.

Dinale: nel caso di usufrutto e nuda proprietà, chi paga?

Bonan: paga l'usufruttuario.

Dinale: preannuncia voto contrario.

Zampese: dichiara il voto contrario. Non gli piace il governo Monti. E' il governo di un golpista che fa anche battute. Sono tecnici che mettono le mani nelle tasche dei cittadini e si chiede quale futuro ci si può aspettare.

Marchiorato: preannuncia voto contrario.

Rubbo: preannuncia voto favorevole.

Terminata la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO il decreto legge n. 16 del 02/03/2012, convertito nella legge n. 44 del 26/04/2012, a seguito di un maxi emendamento che ha previsto tra l'altro che il Comune non è più tenuto a versare la quota IMU per gli edifici non istituzionali;

DATO ATTO che in data 20/04/2012 sono state rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze sia la stima del gettito IMU 2012 di competenza del Comune di Marostica, sia la proiezione provvisoria del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l'anno 2012;

CONSIDERATO che la normativa e le indicazioni ministeriali inducono a prevedere aliquote IMU in linea con le stime effettuate dal Ministero per il Comune di Marostica, rinviando eventualmente le modifiche delle stesse entro il 30/09/2012 a seguito di verifica dell'effettivo gettito IMU derivante dai versamenti dell'acconto di giugno 2012;

RITENUTO pertanto di prevedere, sulla base delle previsioni ministeriali da verificare entro il mese di luglio 2012, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012, al fine del massimo contenimento delle stesse:

- ALIQUOTA DI BASE
0,82 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,15 PER CENTO

oltre alle detrazioni specificate nel deliberato della presente delibera;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 per gli Enti Locali al 31/03/2012;

VISTO inoltre, il comunicato del 6 marzo 2012 del Ministero dell'Interno che ha recepito il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2[^] Economico Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3[^] del vigente statuto comunale;

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 21
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 7 (Bertacco, Zampese, Girardi, Dinale, Bassetto, Zanforlin e Marchiorato)
Astenuti	n.==

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
aliquota di base : 0,82 PER CENTO
aliquota abitazione principale: 0,4 PER CENTO

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,15 PER CENTO

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00, per un totale massimo quindi di euro 600,00;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare precedente n. 16 del 18/05/2012;
- 6) di dare infine atto che le aliquote IMU per come determinate al punto 2) del deliberato potranno subire delle variazioni entro il 30/09/2012 a seguito della verifica dell'ammontare effettivo dei versamenti effettuati con il primo acconto di giugno 2012;
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti n. 21

Favorevoli n. 14

Contrari n. 7 (Bertacco, Zampese, Girardi, Dinale, Bassetto, Zanforlin e Marchiorato)

Astenuti n.==

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio
Cortese Emanuel

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
--

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li

il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il Segretario Generale
Lora Francesca
